SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2008.

Autorizzazione all'INAIL a convertire in rapporti di lavoro a tempo indeterminato n. 575 CFL, ai sensi dell'articolo 1, commi 528 e 536 della legge n. 296/2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare gli articoli 6, 35 e 36 che disciplinano rispettivamente le dotazioni organiche, le modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e le forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego del personale;

Visto l'art. 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003, sono sospese sino al 31 dicembre 2003 e che i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003;

Visto l'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che dispone che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dai commi da 53 a 71, dell'art. 3 della stessa legge, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e che i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004;

Visto l'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che stabilisce che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e che i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005;

Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e che i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006;

Visto l'art. 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate, nei limiti dei posti disponibili in organico, a decorrere dal 1° gennaio 2007;

Visto l'art. 3, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008) che stabilisce che i contratti di formazione e lavoro di cui al predetto comma 528 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008;

Visto l'art. 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede che le assunzioni di cui al comma 528 della medesima legge sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate;

Vista la nota circolare n. 6 del 29 marzo 2007, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha fornito alle amministrazioni interessate indicazioni circa le modalità da seguire per la predisposizione delle richieste di autorizzazione alla conversione dei contratti di formazione e lavoro, di cui al citato art. 1, comma 528, della legge n. 296/2006;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge del 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 74, comma 5, che prevede anche per gli enti pubblici non economici che le dotazioni organiche sono, fino all'emanazione dei provvedimenti di riduzione degli assetti organizzativi precisati al comma 1 dello stesso art. 74, provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, salvo le procedure concorsuali e di mobilità già avviate al 25 giugno 2008;

Considerato che le procedure di conversione dei contratti di formazione e lavoro sono state previste dal citato art. 1, comma 528, della legge n. 296 del 2006 e sono assimilabili a procedure concorsuali avviate e pertanto ricomprese nella dotazione organica provvisoria;

Vista la nota n. 60104, del 6 agosto 2008, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha chiesto di poter procedere alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di n. 575 unità di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nell'area B - posizione economica B2 - dando assicurazione che la prevista riduzione delle dotazioni organiche, in attuazione del citato art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, terrà conto della conversione dei suddetti contratti di formazione e lavoro e che in ogni caso il fabbisogno presunto definitivo non essen-

do inferiore a n. 1800 unità non determinerà posizioni soprannumerarie;

Ritenuto di autorizzare l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'area B - posizione economica B2, ai sensi dell'art. 1, commi 528 e 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), n. 575 contratti di formazione e lavoro relativi al personale in possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, fermo restando il divieto di creare posizioni soprannumerarie anche temporanee nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 74, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede per le amministrazioni che non abbiano adempiuto, entro il 30 novembre 2008, alle misure di riduzione degli assetti organizzativi e delle dotazioni organiche disposte dallo stesso articolo è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 528 e 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nella area B - posizione economica B2, n. 575 contratti di formazione e lavoro relativi al personale in possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro. Le assunzioni potranno essere effettuate nel rispetto delle disponibilità di organico, fermo restando il divieto di creare posizioni soprannumerarie anche temporanee nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche ed il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto in caso di mancata attuazione, entro il 30 novembre 2008, delle misure di riduzione degli assetti organizzativi e delle dotazioni organiche disposte dall'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.

2. La predetta amministrazione è altresì tenuta a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il numero dei contratti di formazione e lavoro convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato con indicazione della spesa per l'anno 2008, nonché della spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.

3. L'onere delle conversioni in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro del suindicato personale resta a carico del bilancio dell'INAIL.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2008

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 13, foglio n. 24

09A00995

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2009.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008 relativo alla proroga, fino al 31 dicembre 2008 dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Vista la nota del 28 novembre 2008 con cu il commissario delegato, rappresenta l'esigenza di prorogare i poteri commissariali per il completamento delle attività finalizzate al proseguimento delle iniziative poste in essere e dirette al superamento della situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel comune di Cengio;

Considerato quindi che gli interventi predisposti dal commissario delegato sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 2 dicembre 2008 del presidente della regione Liguria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 marzo 2009, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cengio in provincia di Savona in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01004

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 ottobre 2008.

Modifica dei PPDG 31 gennaio 2007, 10 maggio 2007, e 14 marzo 2008 di accreditamento, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, della «Associazione Nazionale Conciliatori I.S.D.M.A.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Viste le istanze del 2 ottobre 2008, pervenuta in data 10 ottobre 2008, con le quali il dott. Abbondio Causa nato a Napoli il 3 aprile 1960 in qualità di legale rappresentante della «Associazione Nazionale Conciliatori I.S.D.M.A.», ha chiesto l'inserimento di un ulteriore formatore.

Visto il PDG 31 gennaio 2007 modificato con i PPDG 10 maggio 2007 e 14 marzo 2008 il quale è stato disposto l'accreditamento della «Associazione Nazionale Conciliatori I.S.D.M.A.», con sede legale in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n. 55, P.IVA 05644601212 e CF 95063000632, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona di:

- dott.sa Marcella Caradonna nata a Stornara (Foggia) il 22 maggio 1959, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4 lett. *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei PPDG 31 gennaio 2007, 10 maggio 2007 e 14 marzo 2008 con i quali è stato disposto l'accreditamento della «Associazione Nazionale Conciliatori I.S.D.M.A.», con sede legale in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n. 55, P.IVA 05644601212 e CF 95063000632 , tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: dott.ssa Marcella Caradonna, nata a Stornara (Foggia) il 22 maggio 1959.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 27 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

09A00841

DECRETO 27 ottobre 2008.

Modifica dei PPDG 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007 e 25 ottobre 2007 di accreditamento, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione non riconosciuta «ADR NETWORK».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 13 ottobre 2008, pervenuta in data 17 ottobre 2008, con la quale il dr. Crescenzo Soriano nato ad Avellino il 4 aprile 1967 in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta ADR NETWORK, ha chiesto che venga inserito un ulteriore formatore;

Visto il PDG 23 gennaio 2007, modificato con PPDG 7 giugno 2007, 27 giugno 2007 e 25 ottobre 2007, con la quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione non riconosciuta «ADR NETWORK» , con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, C.F. 97398920583, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 ;

Verificato che il formatore nella persona di:

- prof. Sandulli Piero, nato a Roma il 10 marzo 1954, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4 lett. *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei PPDG 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007 e 25 ottobre 2007, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione non riconosciuta «ADR NETWORK», con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, C.F. 97398920583, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: prof. Sandulli Piero , nato a Roma il 10 marzo 1954.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 27 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

09A00842

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra D'Aprile Gaia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra D'Aprile Gaia, nata il 16 marzo 1978 a Spoleto (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocat» - rilasciato nel luglio 2008 dal «Il. lustre Col.legi d'Advocats» di Barcellona (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Camerino nel febbraio 2004, omologato in Spagna nel gennaio 2008;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel ottobre 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra D'Aprile Gaia, nata il 16 marzo 1978 a Spoleto (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A00705

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra de Souza Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra de Souza Daniela, nata il 15 maggio 1977 a Rio de Janeiro, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale conseguito in Brasile ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bacharel em Direito» presso la Università «Candido Mendes» di Rio de Janeiro nel maggio 2000;

Considerato che la signora risulta essere stata iscritta all'«Ordem dos Advogados do Brasil» dal gennaio 2004 fino al dicembre 2004;

Considerato inoltre che ha conseguito la laurea magistrale in «Scienze giuridiche» nel dicembre 2003 presso la Università degli studi di Firenze;

Considerato altresì che ha documentato di aver completato la prescritta pratica biennale nel dicembre 2007 in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 25 novembre 2008;

Considerato il conforme parere scritto del Consiglio Nazionale Forense;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra de Souza Daniela, nata il 15 maggio 1977 a Rio de Janeiro, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale), 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A00706

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Stahie Vlad Mihai, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Stahie Vlad Mihai, nato il 5 novembre 1978 a Roman (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer diplomat - profilul Stiinta materialelor, specializarea Stiinta materialelor» conseguito presso la Università Tecnica «Gh. Asachi» di Iasi nel giugno 2002, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata;

Considerato altresì che ha documentato di aver maturato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 25 novembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Stahie Vlad Mihai, nato il 5 novembre 1978 a Roman (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi ventiquattro; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) impianti termoidraulici, 2) impianti chimici, 3) impianti elettrici, 4) impianti industriali.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A00707

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 2009.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002-2009 e 1° luglio 2006-2013, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2009 e scadenza 1° luglio 2009.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 12807 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali 1° gennaio 2002-1° luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.484.766.000,00;

n. 19783/CI - 10 dell'8 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002-1° luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di euro 384.514.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»*)*;

n. 84301 del 25 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2006, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali 1° luglio 2006-1° luglio 2013, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.429.234.000,00, i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1° gennaio 2009 e scadenza 1° luglio 2009;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2009, relativi ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° luglio 2009, è accertato nella misura del:

1,10% per i CCT 1° gennaio 2002-1° luglio 2009 (codice titolo IT0003219711), cedola n. 15;

1,10% per i CCT 1° gennaio 2002-1° luglio 2009 (codice titolo IT0003399059), cedola n. 15;

1,10% per i CCT 1° luglio 2006-1° luglio 2013 (codice titolo IT0004101447), cedola n. 6.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2009

Il direttore: CANNATA

09A01026

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Tayari Najib, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Tayari Najib cittadino tunisino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Certificato di capacità professionale: acconciatura uomo, conseguito presso la Scuola Privata riconosciuta «Ettafaouak» (Tunisia) nonché dell'esperienza di lavoro autonomo effettuata

per complessivi 13 anni circa, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione de1 giorno 4 dicembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell' interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Tayari Najib, cittadino tunisino, nato a Jradou-Zaghouan (Tunisia) l'8 febbraio 1971, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Direttore generale: VECCHIO

09A00613

DECRETO 30 dicembre 2008.

Scioglimento di cinquanta società cooperative. (Decreto n. 15).

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i Decreti del Ministero delle Attività Produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al Dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/90, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	TRASPORTI E SERVIZI MAREMMANI - SOC. COOP. A R.L.	FIRENZE	TOSCANA	02241720487	24/04/1998
2	COOPERATIVA DI ABITAZIONE RODOLFO MORANDI	POGGIO A CAIANO (PO)	TOSCANA	MANCANTE	29/05/1974
3	ITALYMAMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FUCECCHIO (FI)	TOSCANA	05075550482	11/10/2000
4	COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI TOP SERVICE 2000 S.C.R.L.	PECCIOLI (PI)	TOSCANA	01563580503	08/01/2001
5	PIETR'ANTICA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CHIANCIANO TERME (SI)	TOSCANA	01045850524	04/06/2001
6	RADIO SIGNA PUNTO ZERO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SIGNA (FI)	TOSCANA	01612720480	20/02/1979
7	SANT'ADRIANO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARRADI (FI)	TOSCANA	03698860487	16/11/1985
8	ORSACCHIOTTO PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE ARL	SINALUNGA (SI)	TOSCANA	01016530527	02/06/2000
9	V.I.P. COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BIBBIENA (AR)	TOSCANA	01711150514	17/12/2001
10	VILLA COOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRESANA (MS)	TOSCANA	00512580457	05/03/1988
11	MARISTELLA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GROSSETO	TOSCANA	01161580533	27/02/1998
12	LA GIOSTRA NEL PARCO SOC. COOP. A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	11947580152	02/10/1996
13	CASEIFICIO LUCANO - SOCIETA' COOPERATIVA	BARAGIANO (PZ)	BASILICATA	01581500764	29/04/2004
14	BEL POLLINO - PRODOTTI TIPICI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERRANOVA DI POLLINO (PZ)	BASILICATA	01136110762	20/01/1993
15	LUCANIA AGRO CARNE SOC. COOP. A R.L.	MISSANELLO (PZ)	BASILICATA	01198610766	25/05/1995
16	CANTIERI DI GIUSTIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POTENZA	BASILICATA	01443910763	13/06/2000
17	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ALBA NOVA 2 A R.L.	MONTALTO DI CASTRO (VT)	LAZIO	01641110562	28/03/2000
18	IL TETTO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	LATINA	LAZIO	80005170594	08/02/1963
19	SOCIETA' COOPERATIVA TERRE PUBBLICHE DI POSTA - A R.L.	POSTA (RI)	LAZIO	00889720579	14/05/1999
20	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. TULIPANO	RIETI	LAZIO	00111210571	21/01/1970
21	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PALMA ONLUS	FROSINONE	LAZIO	02343780603	10/05/2004
22	GESTIONI INFORMATICHE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07691591007	22/10/2003
23	IGUASSU' UNA CASCATA DI RISATE SOC. COOP.VA SOCIALE A R.L.	SANT'ANASTASIA (NA)	CAMPANIA	04710301211	26/02/2004
24	SIRIO - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO S.R.L.	BACOLI (NA)	CAMPANIA	04151980630	23/05/1983
25	ALL PROFESSIONAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	PIEMONTE	08879590019	20/04/2004
26	L'IMPERO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ASTI	PIEMONTE	01274920055	23/04/2001
27	DON MAZZOLARI - COOPERATIVA ANIMAZIONE CULTURALE E SOCIALE	RACCONIGI (CN)	PIEMONTE	00626460042	19/02/1979
28	ISTITUTO NAZIONALE PER L'AGRO - ALIMENTARE RURALE CON SIGLA INAAR	CASALINO (NO)	PIEMONTE	01587360031	23/05/1996
29	AURORA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08049450011	11/09/2000
30	SOCIETA' GARANZIA SERVIZIO - PIEMONTE FIDI - S.C.R.L.	TORINO	PIEMONTE	07527090018	31/03/1998
31	GRAN PARADISO- SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ASTI	PIEMONTE	01061020051	25/06/1992
32	COOPERATIVA EDILIZIA MINFIN A R.L.	TORINO	PIEMONTE	03090060017	03/12/1990
33	SPEED DELIVERY SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08035580011	27/07/2000
34	GENEREDIL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BORGARO TORINESE (TO)	PIEMONTE	08485130010	17/07/2002
35	SPEED & QUALITY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	ALESSANDRIA	PIEMONTE	02053410060	18/09/2004
36	S. CRISPINO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOVARA	PIEMONTE	01737990034	12/10/1999
37	BASEBALL CLUB NOVARA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOVARA	PIEMONTE	01367280037	22/02/1991

38	VALLE SPINTI - SOCIETA' COOPERATIVA	GRONDONE (AL)	PIEMONTE	01772380067	15/12/1997
39	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA POLIZIA TRA LA GENTE A R.L.	ALBA (CN)	PIEMONTE	02243150048	18/10/1991
40	EURO COOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	07649940017	25/11/1998
41	EASY STYLE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08063330016	28/09/2000
42	DI.MA. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08215350011	26/04/2001
43	VITA SERENA II ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	TORINO	PIEMONTE	08756830017	26/11/2003
44	RICOCHET - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NICHELINO (TO)	PIEMONTE	07981810018	21/04/2000
45	L.G.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONCALIERI (TO)	PIEMONTE	07823810010	20/09/1999
46	COOPERGAS - SOCIETA' COOPERATIVA CONSUMATORI GAS	CIRIE' (TO)	PIEMONTE	09128640019	27/04/2005
47	TECNOART COMPUTER SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	07575560011	22/06/1998
48	SOCIETA' COOPERATIVA VOLPIANESE A R.L.	VOLPIANO (TO)	PIEMONTE	02123070019	01/09/1951
49	PARADISEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	TORINO	PIEMONTE	08023510012	08/07/2000
50	PAN - SOC. COOP. A R.L.	TORINO	PIEMONTE	05220920010	16/01/1987

09A00848

DECRETO 30 dicembre 2008.

Scioglimento di cinquanta società cooperative. (Decreto n. 16).

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15/05/2003;

Visti i Decreti del Ministero delle Attività Produttive in data 17/07/2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21/05/2008 di delega di firma al Dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge 241/90, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 12 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	PICCOLA STELLA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07718690634	31/01/2001
2	L.A.M. - LAVORAZIONI ALLUMINI E METALLI - SOC. COOP. A R.L.	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	04699640639	18/04/1985
3	SOC. COOP. A R.L. NUOVA ERCOLANO	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	04953520634	20/03/1986
4	CO.SE.CA. (COOPERATIVA SERVIZI CASAVATORE) SOC. COOP. S.R.L.	CASAVATORE (NA)	CAMPANIA	04678650633	29/03/1985
5	COOPERATIVA ARZANESE A R.L.	ARZANO (NA)	CAMPANIA	04692210638	10/04/1985
6	CRISS - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01526240633	22/03/1978
7	SOCIETA' COOPERATIVA MICHELA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	01474460639	14/02/1978
8	EDIL MEC - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORRE ANNUNZIATA (NA)	CAMPANIA	04670630633	05/03/1985
9	EDIL-COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLARICCA (NA)	CAMPANIA	01788810636	05/06/1979
10	EDIL TREVIGLIO SOC. COOPERATIVA DI PROD. E LAV.	BACOLI (NA)	CAMPANIA	01805380639	18/04/1979
11	MONTE SOMMA COOP. A R.L.	OTTAVIANO (NA)	CAMPANIA	00531820637	19/02/1957
12	IL BENESSERE SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A R.L.	S.ANTIMO(NA)	CAMPANIA	00587230632	06/09/1962
13	ICCO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AFRAGOLA (NA)	CAMPANIA	01096220635	03/03/1969
14	LA CONCORDIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SOC. COOP. PROD. LAV. A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	00433920634	30/10/1968
15	COO.L.TUR. (SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO E TURISMO A R.L.)	PROCIDA (NA)	CAMPANIA	04140810633	23/03/1983
16	COOPERATIVA CAMPANIA TRASPORTI A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06072260638	20/03/1990
17	LUNAMMARE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VICO EQUENSE (NA)	CAMPANIA	03849721216	07/06/2000
18	ANTHIAS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VICO EQUENSE (NA)	CAMPANIA	03888851213	03/07/2000
19	TRIO TRANS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANT'ANTONIO ABATE (NA)	CAMPANIA	0376695218	22/01/2000
20	M.M.C. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07614070634	30/05/2000
21	CAR.SAN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	03444130631	06/05/1981
22	LA DI FALCO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	03476360635	10/06/1981
23	SOC. COOP. AGNENA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	01494650631	13/02/1978
24	LA FRATTESE	FRATTAMAGGIORE (NA)	CAMPANIA	03264220637	05/07/1980
25	SOCIETA' COOPERATIVA GALASSIA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	01526580632	06/04/1978
26	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - EDILFERRARO - A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	04878820630	08/01/1986
27	FLORICOLA PONTE NUOVO COOP. S.R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	82009730639	22/02/1978
28	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MARANO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01433280631	14/12/1977
29	L'ANCAP (SOC. COOP. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CORPI ARMATI DI POLIZIA) A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	01878910635	08/10/1979
30	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA GLOBAL SERVICE A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	07651220639	31/07/2000
31	ESCO TRANS SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07733600634	17/02/2001
32	COOPERATIVA SOLARIA A R.L.	ACERRA (NA)	CAMPANIA	04064281217	12/07/2001
33	SCUOLA BUS NAPOLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07760510631	23/04/2001
34	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA STABIA A R.L.	CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	CAMPANIA	04052981216	27/06/2001
35	TRANSPORT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04001721218	28/03/2001
36	L'AURORA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOLA (NA)	CAMPANIA	04054561214	05/07/2001
37	COOP. MICHELANGELO A R.L. ASSISTANCE SERVICE	NAPOLI	CAMPANIA	06936770632	06/06/1995
38	NUOVA COOPERATIVA CENTRAL SECURITY A R.L.	CIMITILE (NA)	CAMPANIA	00433040615	23/01/2003
39	SANT'ANTIMO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SANT'ANTIMO (NA)	CAMPANIA	04121011219	30/11/2001
40	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MARIGLIANELLA (NA)	CAMPANIA	03995161217	02/03/2001
41	SOC. COOP. TORRE MARE A R.L.	TORRE DEL GRECO (NA)	CAMPANIA	03921061218	24/11/2000
42	PROPOSTESSENZIALI COOPERATIVA SOCIALE A R.L - O.N.L.U.S.	SOMMA VESUVIANA (NA)	CAMPANIA	03989361211	13/03/2001
43	CENTRO DI CULTURA LUCIDA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	ACERRA (NA)	CAMPANIA	03512041215	10/11/1997
44	LA.RIS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07830310632	25/10/2001
45	SOCIETA' COOPERATIVA VICTORIA A R.L.	CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03781971217	17/01/2000
46	ECOLINE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	02182340303	25/01/2001
47	PICCOLA SOC. COOP.VA NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE LA GINESTRA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07812440639	14/09/2001
48	SOCIETA' COOPERATIVA NOVA SPES A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07776020633	07/06/2001
49	GRAGNANO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GRAGNANO (NA)	CAMPANIA	03863911214	06/04/2000
50	SORINO COSTRUZIONI PICCOLA SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04378361218	04/02/2003

09A00847

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 settembre 2008.

Applicazione del disposto normativo di cui all'art. 1, comma 826 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di ulteriore riduzione, per l'anno 2007, delle percentuali di sconto a carico delle farmacie rurali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 che al comma 40 dell'art. 1 stabilisce che a decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi *a)* e *b)*, di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); che il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94; che per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e che per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento;

Visto il comma 826 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) che, al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, proroga per il triennio 2007-2009 l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45, già disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, dall'art. 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 rispetto a quella prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2007, adottato in attuazione del predetto art. 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e recante modalità e criteri di concessione alle farmacie interessate dell'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto, limitatamente al periodo 1° marzo - 31 dicembre 2006;

Ritenuto di continuare a ritenersi applicabili, anche per il triennio 2007 - 2009, le medesime modalità ed i medesimi criteri già adottati in precedenza per il riconoscimento delle ulteriori riduzioni delle percentuali di sconto alle farmacie interessate in quanto già destinatarie della riduzione dello sconto operato ai sensi del quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

Rilevato che il citato comma 826 pone a carico del Servizio sanitario nazionale la maggiore spesa derivante dall'applicazione della riduzione dello sconto per un importo per l'anno 2007 pari a € 2.500.000,00;

Rilevato, altresì, che per l'attuazione della norma nell'arco temporale dalla stessa indicato la valutazione del fatturato deve essere riferita all'anno 2006;

Verificato che attraverso i dati forniti da FederFarma e AssoFarm con nota del 17 aprile 2007 le farmacie che rientrano nella fattispecie in esame sono in numero non superiore a 1.820;

Ritenuto che per l'applicazione concreta della normativa le farmacie interessate che hanno registrato un fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a € 258.228,45 potrebbero essere suddivise in due fasce:

la prima fascia comprende le farmacie il cui fatturato, relativo all'erogazione dei farmaci in convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale, non supera € 150.000,00 che hanno corrisposto nel 2006 al Servizio sanitario nazionale uno sconto complessivo pari a € 978.530,01;

la seconda fascia comprende le farmacie il cui fatturato, relativo all'erogazione dei farmaci in convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale, superiore a € 150.000,00 non raggiunge il limite fissato dalla norma in €. 258.228,45 che hanno corrisposto nel 2006 al Servizio sanitario nazionale uno sconto complessivo pari a € 5.159.678,04;

Considerato che complessivamente lo sconto praticato ammonta a €. 6.138.208,06 e che lo stesso può essere ridotto per un importo non superiore a €. 2.500.000,00;

Valutata l'opportunità di esentare dal praticare lo sconto la prima fascia di farmacie e ridurre proporzionalmente lo sconto praticato dalle farmacie della seconda fascia;

Ritenuto di esplicitare, per ciascuna regione e provincia autonoma, il valore assoluto delle predette esenzioni e riduzioni di sconto per un totale complessivo di € 2.500.000,00 e di prevedere il rimborso alle stesse regioni e province autonome degli importi così determinati;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali che determina le attribuzioni delegate, come trattazione e firma, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio;

Acquisito il parere della Conferenza Stato regioni, manifestato nella seduta del 20 dicembre 2007 (rep. 281/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2007, ai fini di quanto disposto dal comma 826 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 in ordine alla proroga, per il triennio 2007-2009, dell'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45, rispetto a quella prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per le farmacie già destinatarie della riduzione dello sconto operato ai sensi del quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni si applica quanto segue:

a. Le farmacie che nel 2006 hanno registrato un fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, inferiore a €. 150.000,00 sono esentate dal praticare lo sconto previsto dalla normativa vigente, con una relativa spesa valutata in € 978.530,01;

b. per le farmacie che nel 2006 hanno registrato un fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, compreso tra €. 150.000,00 e € 258.228,45, lo sconto previsto dalle norme vigenti è ridotto del 29,487%, con una relativa spesa valutata in € 1.521.469,99.

Art. 2.

Al fine di rimborsare la maggiore spesa sostenuta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, l'importo di € 2.500.000 viene ripartito tra le stesse secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed erogato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti delle somme loro assegnate a norma dell'art. 2, provvederà ad impartire alle proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni perché possano disporre i conguagli nei confronti di ogni farmacia interessata con cadenza mensile in occasione della liquidazione delle ricette spedite.

Roma, 25 settembre 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 166

ALLEGATO

Allegato: prospetto di riparto della riduzione dello sconto per farmacie

CODICE REGIONE	REGIONE	FARMACIA		Quota spettante per intero farmacia di I fascia	Quota imputata in proporzione alle farmacie di II fascia	TOTALE SPETTANTE REGIONE
		Fatturato inf. 150 (I fascia)	Fatturato sup. 150 (II fascia)			
010	PIEMONTE	69	208	€ 135.820,82	€ 215.670,28	€ 351.491,11
020	VALLE D'AOSTA	5	9	€ 10.377,33	€ 8.501,83	€ 18.879,16
030	LOMBARDIA	35	149	€ 79.363,80	€ 179.621,24	€ 258.985,04
041	P.A. BOLZANO	1	11	€ 3.419,28	€ 15.909,64	€ 19.328,92
042	P. A. TRENTO	5	13	€ 9.614,33	€ 12.365,95	€ 21.980,27
050	VENETO	22	69	€ 44.695,22	€ 84.614,52	€ 129.309,74
060	FRIULI V.G.	8	30	€ 10.609,60	€ 30.148,76	€ 40.758,36
070	LIGURIA	41	64	€ 97.351,91	€ 78.836,32	€ 176.188,23
080	EMILIA ROMAGNA	22	81	€ 44.835,75	€ 93.440,12	€ 138.275,87
090	TOSCANA	32	95	€ 66.477,71	€ 111.346,18	€ 177.823,89
100	UMBRIA	8	23	€ 17.766,92	€ 27.218,54	€ 44.985,46
110	MARCHE	26	51	€ 50.141,51	€ 47.913,95	€ 98.055,46
120	LAZIO	13	63	€ 20.048,31	€ 77.915,29	€ 97.963,59
130	ABRUZZO	57	54	€ 97.066,70	€ 50.663,34	€ 147.730,04
140	MOLISE	24	42	€ 45.900,44	€ 46.843,68	€ 92.744,13
150	CAMPANIA	26	105	€ 58.403,24	€ 127.844,51	€ 186.247,76
160	PUGLIA	15	28	€ 34.030,91	€ 37.699,08	€ 71.730,00
170	BASILICATA	15	33	€ 35.290,29	€ 44.468,34	€ 79.758,63
180	CALABRIA	21	88	€ 39.582,79	€ 105.954,26	€ 145.537,04
190	SICILIA	15	59	€ 26.667,73	€ 62.172,34	€ 88.840,06
200	SARDEGNA	24	61	€ 51.065,43	€ 62.321,80	€ 113.387,24
TOT		484	1336	€ 978.530,01	€ 1.521.469,99	€ 2.500.000,00

09A00884

DECRETO 19 novembre 2008.

Tipologie di benefici, requisiti e modalità di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007 con il quale sono stati individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalità di accesso agli stessi ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale ha incrementato la dotazione del Fondo di cui sopra «di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010»;

Visto l'art. 9, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e che «in sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007»;

Visto l'art. 9, comma 7, lettera *e)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che «in sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007»;

Vista la legge n. 493 del 3 dicembre 1999 recante «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici» ed, in particolare, l'art. 7, comma 5, e successive disposizioni attuative di cui al decreto ministeriale del 31 gennaio 2006, in merito alla «Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale»;

Vista la nota dell'8 settembre 2008 con la quale l'INAIL, in raccordo con l'IPSEMA, ha comunicato la stima della spesa per l'esercizio finanziario 2008 per l'erogazione della prestazione di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuto che, in fase di prima applicazione della normativa, le prestazioni erogate dal Fondo debbano essere destinate ai soli familiari dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro e consistere in una prestazione *una tantum* in favore dei predetti familiari;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere alla modifica del decreto 2 luglio 2007 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, lettera *d)* e comma 7, lettera *e)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Decreta:

Art. 1.

Benefici erogati dal Fondo

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga una prestazione *una tantum* al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro. La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore.

2. L'importo della prestazione di cui al comma 1 è parametrato al numero dei familiari superstiti del lavoratore, ed è annualmente determinato in relazione alle risorse disponibili.

3. Per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 l'importo della prestazione di cui al comma 1 è determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia	N. superstiti	Importo per nucleo superstiti (euro)
A	1	1.500
B	2	1.900
C	3	2.200
D	Più di 3	2.500

4. La prestazione *una tantum* a carico del Fondo viene erogata anche ai superstiti dei lavoratori privi di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di seguito denominato Testo Unico.

5. Con riferimento agli infortuni mortali in ambito domestico la prestazione *una tantum* a carico del Fondo è erogata ai familiari superstiti degli assicurati di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

6. Il beneficio di cui al comma 1, non soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell'erogazione in analogia a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 e successive modificazioni e integrazioni, è cumulabile con altre misure di sostegno in favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro.

7. Nei casi di erogazione della prestazione *una tantum* da parte del Fondo, l'INAIL o l'IPSEMA liquidano un'anticipazione della rendita ai superstiti, di cui all'art. 85 del Testo Unico, dei soggetti assicurati.

8. Ferme restando le misure e le condizioni previste dall'art. 85 del Testo Unico, l'importo dell'anticipazione di cui al comma 7 è pari a 3/12 della rendita annua calcolata sulla retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, del Testo Unico.

Art. 2.

Familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo

1. Ferme restando le condizioni previste dall'art. 85 del Testo Unico, il beneficio di cui all'art. 1, nell'importo complessivo ivi stabilito, spetta:

a) ai familiari superstiti del lavoratore deceduto, indicati all'art. 85, comma 1, punti 1) e 2), del Testo Unico;

b) in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera *a)*, a quelli indicati nei punti 3) e 4), del medesimo art. 85.

2. In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.

3. Nei confronti di coloro i quali abbiano presentato domanda di concessione del beneficio ai sensi del decreto 2 luglio 2007 indicato in premessa, i beneficiari sono individuati con riferimento alle previsioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

Art. 3.

Modalità di accesso ai benefici ed erogazioni

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 5, il beneficio di cui all'art. 1, è erogato, previa istanza, entro trenta giorni dall'accertamento sommario dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortunio sul lavoro.

2. L'istanza deve essere presentata, o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 40 giorni dalla data del decesso, da uno solo degli aventi diritto alle sedi competenti per territorio dell'Istituto presso cui il lavoratore deceduto era assicurato.

3. Nel caso di lavoratori non assicurati, le istanze devono essere inviate all'IPSEMA, per i superstiti dei lavoratori occupati nel settore marittimo e aereo, o all'INAIL.

4. Unicamente per gli infortuni verificatisi antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto e per i quali non sia stata già trasmessa la relativa istanza, la medesima dovrà essere presentata, con le stesse modalità di cui al comma 1, entro 40 giorni dalla predetta data.

5. L'istanza deve essere formulata utilizzando la modulistica allegata al presente decreto.

Art. 4.

Accertamento sommario

1. L'accertamento di cui all'art. 3, comma 1, è effettuato con apposita ispezione congiunta dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro, o dai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, e dal Servizio ispettivo dell'INAIL, territorialmente competenti, i quali redigono una relazione e la inviano all'INAIL.

2. Con riferimento agli infortuni nel settore marittimo e aereo, il relativo accertamento è effettuato dai competenti uffici dell'IPSEMA in raccordo con gli altri organismi di vigilanza di settore.

3. All'esito dell'accertamento sommario, dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortunio sul lavoro, l'INAIL e l'IPSEMA provvedono alla erogazione dei benefici di cui all'art. 1.

Art. 5.

Procedura ordinaria di accertamento

1. Ove, a seguito dell'accertamento sommario, non sia stata riconosciuta la prestazione *una tantum* e all'esito della procedura ordinaria di accertamento si riscontri che il decesso sia riconducibile a infortunio sul lavoro, l'INAIL e l'IPSEMA provvedono anche all'erogazione della prestazione una tantum.

2. All'esito delle procedure ordinarie di accertamento, l'INAIL e l'IPSEMA provvedono al recupero dei benefici indebitamente corrisposti, ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile.

Art. 6.

Ripartizione e rendicontazione

1. Le prestazioni di cui all'art.1, sono erogate dall'INAIL e dall'IPSEMA, previo trasferimento delle risorse necessarie da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e ripartite proporzionalmente tra gli Istituti assicuratori sulla base del numero degli eventi mortali stimati.

2. Al fine di monitorare l'andamento del fenomeno infortunistico nonché l'utilizzo delle risorse a tal fine trasferite, entro 30 giorni dall'approvazione dei relativi bilanci l'INAIL e l'IPSEMA sono tenute a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il rendiconto annuale della relativa gestione.

3. In sede di prima applicazione, tenuto conto delle modalità di accesso ai benefici di cui all'art. 3, la presentazione dei rendiconti di cui al comma 2 è fissata all'approvazione dei bilanci per l'esercizio finanziario 2009.

4. Eventuali economie di gestione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Contenzioso giudiziario

1. Il contenzioso giudiziario avverso il diniego della prestazione derivante dall'esito negativo dell'accertamento sommario è posto a carico dell'INAIL e dell'IPSEMA.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2008
Ufficio controllo atti servizi alla persona e beni culturali, registro n. 6, foglio n. 147

ALLEGATO

Richiesta beneficio Fondo Infortuni.

Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato/a a ……………………………………...
il……………. …Sesso M F Documento di identità …………… ………..…… n………………….
rilasciato da………………………………………. in data ………….. residente in………………….
………………………….. Provincia…….. Via ………………………………………….................
n.……. CAP……….. recapito telefonico……………… …............................. email………………
……………………………… nella sua qualità di (barrare la casella corrispondente)

☐ coniuge ☐ figlio/a ☐ padre/madre ☐ fratello/sorella

di ……………………………..………. nato/a a ……………………..……...…… il ………………..
Sesso M F C.F. ……………………………. residente in …………………………..Provincia……
Via ……………..…………………………...…..... n.…… CAP ……….deceduto/a in data………....
in ....……….….……………………. per l'infortunio occorso il …………… presso la ditta….
………….………………………..………………… Via………………………….................................
Comune……………………………………….Provincia……

CHIEDE

l'ammissione al beneficio ex art. 1, comma 1187, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che il nucleo dei superstiti aventi diritto è così composto:

☐ coniuge:

COGNOME e NOME	Sesso (M/F)	CODICE FISCALE	Luogo e data di nascita

☐ N. … figli minori di anni 18 legittimi, naturali riconosciuti o riconoscibili, adottivi:

COGNOME e NOME	Sesso (M/F)	CODICE FISCALE	Luogo e data di nascita

☐ N. … figli maggiori di anni 18, studenti e viventi a carico:

COGNOME, NOME e CODICE FISCALE	Sesso (M/F)	Luogo e data di nascita	Istituto di istruzione o Università	Corso frequentato e durata	Anno Scol./ Accad.	Anno prima immatr.

☐ N. …. figli maggiori di anni 18, totalmente inabili al lavoro e viventi a carico:

COGNOME, NOME e CODICE FISCALE	Sesso (M/F)	Luogo e data di nascita	Inabile al lavoro dal …. Per (causa)

☐ Padre e madre viventi a carico, **solo in assenza di coniuge e/o figli**:

COGNOME, NOME e CODICE FISCALE	Sesso (M/F)	Luogo e data di nascita	Grado di parentela

☐ Fratelli e sorelle conviventi ed a carico, **solo in assenza di coniuge e/o figli**:

COGNOME, NOME e CODICE FISCALE	Sesso (M/F)	Luogo e data di nascita	Istituto di istruzione Università	Corso frequentato e durata	Anno Scol./ Accad.	Anno prima imma tr.

Per l'erogazione del beneficio, specificare la forma di pagamento scelta tra quelle di seguito indicate:

☐ pagamento assegno circolare

☐ pagamento localizzato presso sportello bancario o postale

☐ accredito su c/c bancario:

(indicare codice IBAN)

☐ accredito su c/c postale:

(indicare codice IBAN)

Compilare il modello di delega allegato in caso di:
- **superstiti aventi diritto maggiorenni;**
- **superstiti aventi diritto minorenni, se appartenenti ad altro nucleo familiare.**

Data

____
(firma del dichiarante)[1]

[1] La firma può essere autenticata, previa identificazione del dichiarante, dal funzionario incaricato a ricevere la documentazione presso la competente sede dell'Istituto (INAIL o IPSEMA) o presso gli Uffici comunali. Nel caso in cui l'istanza venga inviata a mezzo raccomandata A/R, la firma dovrà essere autenticata.

MODELLO DI DELEGA ALLA RISCOSSIONE DEL BENEFICIO UNA TANTUM

I sottoscritti delegano alla riscossione del beneficio *una tantum* di cui all'art. 1, comma 1187, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'importo di €. _________ il/la Sig./Sig.ra[1] _____________________
_________________________ , nato/a a ___________________________ il _________________
C.F. ____________________________ residente a ______________________________________
Prov. _____, in via ____ , n. _____ Cap _________

FIRMA DEI DELEGANTI

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

AUTENTICAZIONE[2] DELLE FIRME APPOSTE SULLA DELEGA ALLA RISCOSSIONE

Io sottoscritto _______________________________ qualifica ____________________________
(cognome e nome del funzionario attestatore) (qualifica del funzionario attestatore)
nella qualità di ____

attesto che:

il/la dichiarante Sig./Sig.ra ____
identificata in base[3] ____

il/la dichiarante Sig./Sig.ra ____
identificata in base[3] ____

il/la dichiarante Sig./Sig.ra ____
identificata in base[3] ____

il/la dichiarante Sig./Sig.ra ____
identificata in base[3] ____

hanno sottoscritto alla mia presenza la delega alla riscossione.

____
IL FUNZIONARIO ADDETTO
(Cognome, Nome e qualifica)

---

[1] La persona del delegato deve essere la stessa che presenta l'istanza.
[2] Le firme possono essere autenticate, previa identificazione di ciascun delegante, dal funzionario incaricato a ricevere la documentazione presso la competente sede dell'Istituto (INAIL o IPSEMA) o presso gli Uffici comunali.
[3] Estremi del Documento attestante l'identità del dichiarante.

09A00858

DECRETO 4 dicembre 2008.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 che stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive modificazioni concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124 concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* n. 228 dei 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 2008 concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2007;

Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo Sanitario Nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2008 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la nota n. 233 del 30 aprile 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 416,90 con decorrenza 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 764,63 con decorrenza 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2008.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 412,89 capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 756,67 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 77,78 a capo, viene aumentata a € 112,61 per i capi iscritti ai libri genealogici ed a € 82,84 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 102,31 a capo rimane confermata a € 102,31 per i capi non iscritti ai libri genealogici ed è stabilita in € 142,93 per i capi iscritti ai libri genealogici , con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 2008

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 240

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2008

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 416,90		Indennità spettante nella misura massima di € 764,63 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina	139,58	103,67	255,91	198,87
VITELLONE				
maschio.............................	//	119,59	//	197,53
femmina	276	208,57	509,97	395,08
MANZO				
maschio	//	134,46	//	197,53
femmina	382,31	284,24	699,22	544,07
BUE	//	98,26	//	187,50
VACCA				
Di età non superiore a 8 anni ...	416,90	328,93	764,63	595,91
Di età superiore a 8 anni	346,45	269,95	638,86	495,21
TORO................................	132,3	106,67	218,03	176,18

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2008

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 412,89		Indennità spettante nella misura massima di € 764,63 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina	116,72	91,67	213,41	173,33
VITELLONE (BUFALO)				
maschio..............................	//	104,70	//	173,33
femmina	229,44	182,85	424,32	347,16
MANZO (BUFALO)				
maschio	//	118,22	//	173,33
femmina	317,11	249,98	581,62	477,92
BUE (BUFALO)	//	91,67	//	173,33
VACCA (BUFALO)				
Di età non superiore a 8 anni ...	412,89	343,78	756,67	620,82
Di età superiore a 8 anni	342,57	281,21	632,14	516,55
TORO (BUFALO)..............	129,25	104,70	213,41	173,33

09A00840

DECRETO 4 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Dudek, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anna Dudek, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo «Magister Fizjoterapia» conseguito nell'anno 2008 presso l'«Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki» di Katowice (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di «fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Magister Fizjoterapia», conseguito nell'anno 2008 presso l'«Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki» di Katowice (Polonia) dalla sig.ra Anna Dudek, nata a Dzierzoniow (Polonia) il 28 luglio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00575

DECRETO 16 dicembre 2008.

Integrazione della commissione di conciliazione di Formia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto n. 19 del 1° agosto 1997, con il quale è stata costituita la Commissione di conciliazione di Formia;

Vista la nota del 12 novembre 2008, con la quale la CGIL di Latina comunica, a modifica e integrazione delle precedenti nomine, i nominativi del sig. Ferraro Antonio in qualità di membro effettivo e la sig.ra Cogliandro Maria Teresa in qualità di membro supplente della suddetta commissione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, il sig. Ferraro Antonio, nato a Raviscanina (CE) il 6 gennaio 1950 residente a Formia in via Peschiera n. 4, è nominato membro effettivo e la sig.ra Cogliandro Maria Teresa, nata a Formia (Latina) l'8 ottobre 1964 ed ivi residente in via San Rocco n. 52 è nominata membro supplente in seno alla Commissione di conciliazione di Formia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II - Serie generale.

Latina, 16 dicembre 2008

Il direttore provinciale: GUARINO

09A00843

DECRETO 5 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Baltaceanu Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Baltaceanu Daniela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Assistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Victor Babes» di Bucarest nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Victor Babes» di Bucarest nell'anno 1994 dalla sig.ra Baltaceanu Daniela, nata a Bucarest (Romania) il 12 agosto 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Baltaceanu Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00576

DECRETO 5 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hristea Roxana Nicoleta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Hristea Roxana Nicoleta, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola «Fundeni» di Bucarest nell'anno 1999 dalla sig.ra Hristea Roxana Nicoleta, nata a Bucarest (Romania) il 3 agosto 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera.

Art. 2.

La sig.ra Hristea Roxana Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00577

DECRETO 5 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Corjos Nicoleta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Corjos Nicoleta, cittadina ru-

mena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso l'Università «Dunarea de Jos» di Galati nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RIlevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso l'Università «Dunarea de Jos» di Galati nell'anno 2006 dalla sig.ra Corjos Nicoleta, nata a Galati (Romania) il giorno 26 settembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Corjos Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00607

DECRETO 5 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Apetri Pintilie Beatrice Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Aperi Pintilie Beatrice Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Assistent medical generalist» conseguito in Romania presso il gruppo Scolastico «Victor Babes» di Bucarest nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il gruppo Scolastico «Victor Babes» di Bucarest nell'anno 1994 dalla sig.ra Apetri Pintilie Beatrice Cristina, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 12 luglio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Apetri Pintilie Beatrice Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00605

DECRETO 5 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Barbula Ioan Bogdan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Barbula Ioan Bogdan, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermerie;

Considerato che, avendo la domanda in oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2006 dal sig. Barabula Ioan Bogdan, nato a Tirgu Frumos provincia di Iasi (Romania) il giorno 13 febbraio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Barabula Ioan Bogdan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00603

DECRETO 5 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Barsan Vasile, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Barsan Vasile, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2007 dal sig. Barsan Vasile, nato a Roman (Romania) il giorno 30 ottobre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Barsan Vasile è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00708

DECRETO 9 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Sebastian Robin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Sebastian Robin ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006 presso la «Satyam School of Nursing» di Bellary-Karnataka (India) dal sig. Sebastian Robin, nato a Thrickodithanam-Kerala (India) il giorno 31 maggio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Sebastian Robin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00604

DECRETO 9 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Sunila, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mathew Sunila ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2005, presso la «Shridevi School of Nursing» di Tumkur-Karnataka (India) dalla sig.ra Mathew Sunila, nata a Pothukuzhi-Kerala (India) il giorno 8 maggio 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Mathew Sunila è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00606

DECRETO 9 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Varghese Soji, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Varghese Soji ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2005, presso la «Holy Cross School of Nursing, Holy Cross Hospital, Adoor» di Pathanamthitta (India) dalla sig.ra Varghese Soji, nata a Kattanam-Kerala (India) il giorno 28 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Varghese Soji è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00608

DECRETO 9 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anjanattu Thresiamma, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Anjanattu Thresiamma chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione infermiere;

Visto il D.M. 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 2006, presso la «Kasturba School of Nursing,» di Rajahmundry (India) dalla sig.ra Anjanattu Thresiamma, nata a ChandanakkamparaKerala. (India) il giorno 17 marzo 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Anjanattu Thresiamma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00609

DECRETO 9 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Figueroa Ali Elsy Nohemi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Figueroa Ali Elsy Nohemi ha chiesto il riconoscimento del titolo infermiere conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006, presso l'Istituto Universitario de Tecnologia «Caripito» di Caripito (Stato Monagas-Venezuela) dalla sig.ra Figueroa Ali Elsy Nohemi, nata a Caracas (Venezuela) il giorno 21 marzo 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Figueroa Ali Elsy Nohemi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00610

DECRETO 9 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tarkashvand Jouzani Fereshteh, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tarkashvand Jouzani Fereshteh, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Iran, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1990, presso l'Università Islamica, sezione di Shahrekord (Iran) dalla sig.ra Tarkashvand Jouzani Fereshteh, nata a Khorram Abad (Iran) il giorno 19 marzo 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Tarkashvand Jouzani Fereshteh è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00611

DECRETO 9 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Koonananickal Nibi Thomas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Koonananickal Nibi Thomas ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2004, presso la «St. Joseph's Hospital School of Nursing,» di Visakhapatnam (India) dalla sig.ra Koonananickal Nibi Thomas, nata a Kapikad-Kerala. (India) il giorno 19 gennaio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Koonananickal Nibi Thomas è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00612

DECRETO 13 gennaio 2009.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 1/1999 del 13 gennaio 1999, con il quale è stata ricostituita, presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo, la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 6 del 23 ottobre 2007 con il quale il sig. Giancarlo Bandini è stato nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del sig. Ciucci Sante;

Visto il decreto n. 3 del 7 febbraio 2008 con il quale il sig. Giacomo Bagaglini è stato nominato membro effettivo della suddetta Commissione, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del dott. Pietro Bevilacqua;

Vista la nota prot. 18642 del 17 dicembre 2008 con la quale il sig. Bagaglini Giacomo ha rappresentato le proprie dimissioni quale componente della Commissione;

Vista la nota prot. n. 18897 del 22 dicembre 2007 con la quale l'Associazione del Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della provincia di Viterbo, ha designato il sig.Giancarlo Bandini quale membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione ed il sig. Mauro Barlozzini quale membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro;

Decreta:

Il sig. Giancarlo Bandini nato a Viterbo il 1° ottobre 1952 ed ivi residente in via Gorizia n. 18, è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del sig. Giacomo Bagaglini.

Il sig. Mauro Barlozzini nato a Tuscania il 9 gennaio 1963 e residente in Monterosi (Viterbo) loc. Monte Pogliano s.n.c., è nominato membro supplente della Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Viterbo, in rappresentanza dei datori ed in sostituzione del sig. Giacomo Bandini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 13 gennaio 2009

Il direttore: SANTOLI

09A00863

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 gennaio 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Protezione ambientale Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 2 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 270 del 19 novembre 2005 con il quale al laboratorio Protezione ambientale S.r.l., ubicato in Alessandria, via dell'Automobile n. 6/8 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 15 dicembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione:

al laboratorio Protezione Ambientale S.r.l., ubicato in Alessandria, Via dell'Automobile n. 6/8, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par.2
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto ridotto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1. par. 4
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6, par.2
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, par. 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CEE 128/2004 allegato 4 bis + Reg CEE 355/2005 allegato 4 A
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par 3.2

09A00846

DECRETO 15 gennaio 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Chelab Srl» autorizzato con decreto 14 maggio 2007, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 14 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2007, con il quale al laboratorio «Chelab Srl», ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 29 dicembre 2008, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 marzo 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 14 marzo 2007;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio «Chelab Srl», ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Metaboliti dei ditiocarbammati: Etilentiourea, Proprilentiourea	MP-1612 rev. 1 2008
Ocratossina A	MP-0028 rev. 10 2008
Polifenoli totali, Tannini	MP-0468 rev. 7 2008
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37, P.to 1.1
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, P.to 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, P.to 4
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03 METHAN 2007
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 P.ti 3/4
Zuccheri riduttori totali e saccarosio	MP-0650 rev. 2 2003

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A00838

DECRETO 22 gennaio 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio del vino Brunello di Montalcino per la DOCG «Brunello di Montalcino» e per le DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga

il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Brunello di Montalcino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Moscadello di Montalcino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso di Montalcino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Sant'Antimo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale n. 65398 del 28 ottobre 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio del vino Brunello di Montalcino l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Brunello di Montalcino»;

Visto il decreto ministeriale 66285 del 1º dicembre 2003, con il quale veniva conferito al Consorzio del vino Brunello di Montalcino l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Rosso di Montalcino»;

Visto il decreto ministeriale 66283 del 1º dicembre 2003, con il quale veniva conferito al Consorzio del vino Brunello di Montalcino l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Sant'Antimo»;

Visto il decreto ministeriale n. 66284 del 1º dicembre 2003, con il quale veniva conferito al Consorzio del vino Brunello di Montalcino l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Moscadello di Montalcino»;

Vista la nota prot. 4384 del 1º agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 15 ottobre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino, e il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 15 ottobre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio del vino Brunello di Montalcino istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede in Costa del Municipio n. 1 - Montalcino (SI), è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Brunello di Montalcino» e per le DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in par-

ticolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DO in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC «Rosso di Montalcino», le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

e) per le DOC «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo», le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo medesimo, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari - e dalla competente Regione Toscana, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A01033

DECRETO 22 gennaio 2009.

Conferimento al Consorzio di tutela dei vini del Reno DOC dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Reno».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Reno» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Viste le note n. PG2008 292151 del 4 dicembre 2008 e n. PG 2008. 0297166 del 10 dicembre 2008 della Giunta Regionale – Direzione Generale Agricoltura – Servizio valorizzazione delle produzioni della Regione Emilia-Romagna con la quale veniva individuato il Consorzio di tutela dei vini del Reno DOC con sede in via V. Veneto n. 76 Castelfranco Emilia (MO), quale Organismo di Controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di Controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 12 dicembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di Controllo e della Regione Emilia-Romagna;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela dei vini del Reno DOC, e il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 12 dicembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela dei vini del Reno DOC istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela dei vini del Reno DOC con sede in via V. Veneto n. 76 - Castelfranco Emilia (MO), è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Reno», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela dei vini del Reno DOC autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicate all'articolo 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i

ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari - e dalla competente Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di Controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A01034

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 gennaio 2009.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del XIV consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della regione indette per i giorni 15 e 16 febbraio 2009. (Deliberazione n. 1/09/CSP).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 gennaio 2009;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 recante lo «Statuto speciale per la Sardegna», e successive modificazioni;

Vista la legge della Regione Autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante «Legge regionale statutaria»;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario» e successive modificazioni;

Vista la legge della Regione Autonoma della Sardegna 6 marzo 1979, n. 7, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna», e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 144 del 26 dicembre 2008 con il quale sono state indette per i giorni 15 e 16 febbraio 2009 le elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione;

Vista la propria delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Sicilia, per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per le elezioni comunali e provinciale indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonché per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, indette per il giorno 25 maggio 2008», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

Visto lo schema di provvedimento recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del XIV Consiglio Regionale della Sardegna e del Presidente della Regione, indette per i giorni 15 e 16 febbraio 2009», deliberato dalla Commissione per i servizi e prodotti nella riunione del 12 gennaio 2009 e trasmesso in pari data alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai fini delle consultazioni previste dall'articolo 2, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Ritenuta l'indifferibilità ed urgenza dell'adozione delle suddette disposizioni;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si applicano alla campagna per le elezioni del XIV Consiglio Regionale della Sardegna e del Presidente della Regione fissate per i giorni 15 e 16 febbraio 2009, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Sicilia, per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonché per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta indette per il giorno 25 maggio 2008».

2. I termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 e all'articolo 11, commi 1 e 2, della delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 16 febbraio 2009.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 21 gennaio 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - LAURIA

09A00883

DELIBERAZIONE 21 gennaio 2009.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Aldeno, Strigno e Borgo Valsugana (provincia di Trento), indette per il giorno 1° marzo 2009. (Deliberazione N. 5/09/CSP).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 gennaio 2009;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Visto lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige n. 64/A del 18 dicembre 2008 con il quale sono stati convocati per il giorno 1° marzo 2009 i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Aldeno, Strigno e Borgo Valsugana (Provincia di Trento), con un eventuale turno di ballottaggio previsto per il 15 marzo successivo;

Vista la propria delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Sicilia, per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per le elezioni comunali e provinciale indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonché per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, indette per il giorno 25 maggio 2008», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

Ritenuto sulla scorta di precedenti deliberazioni emanate su fattispecie analoghe di non potersi esimere dall'adottare le presenti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione anche in assenza delle previste consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che non risulta allo stato costituita;

Ritenuto, peraltro che dette consultazioni sono comunque state effettuate in adozione della citata delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008 a cui il presente regolamento rinvia;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si applicano alle campagne per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Aldeno, Strigno e Borgo Valsugana, provincia di Trento, fissate per il 1° marzo 2009, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Sicilia, per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 13 e1 4 aprile 2008, nonché per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta indette per il giorno 25 maggio 2008».

2. I termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 e all'articolo 11, commi 1 e 2, della delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 1° marzo 2009, salva una eventuale estensione sino al 15 marzo 2009 in relazione alle votazioni di ballottaggio.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 21 gennaio 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - LAURIA

09A00882

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 3 dicembre 2008.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree comprese tra le località Somana e Olcio (articolo 136, lettere *c)* e *d)*, decreto legislativo n. 42/2004) in comune di Mandello del Lario.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche ed integrazioni;

il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/39, ora ricompresa nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte terza, Titolo I;

la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Titolo V - Beni Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 2/07 del 15 novembre 2007, della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Lecco, nominata ai sensi dell'art. 78 legge regionale n. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione approva la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per le aree comprese tra le località Somana e Olcio, in comune di Mandello del Lario, e relativa proposta di disciplina di tutela e prescrizioni d'uso costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 2/07 del 15 novembre 2007 della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Milano, all'albo pretorio del comune di Mandello del Lario in data 29 febbraio 2008;

Rilevato che a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate alla Regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce la rilevanza paesaggistica dell'ambito nord-occidentale del territorio del comune di Mandello del Lario tra le località Somana e Olcio, caratterizzato da elementi significativi di specifica connotazione paesistica imperniati sulla panoramicità dei luoghi che offrono senza soluzione di continuità una successione di vedute sul sistema lago dalle pubbliche vie e dal Sentiero del Viandante, dal particolare rapporto tra la naturalità dei luoghi e l'organizzazione tradizionale degli ambiti rurali, dai sentieri storici di collegamento tra i nuclei storicamente consolidati di Olcio e Somana aventi significativo valore testimoniale e dalle emergenze morfologiche dello Zucco di Somana e del rilievo vegetato a tergo della località Zeno, che vanno nel loro complesso a costituire un quadro paesistico unitario di rilevante valore, meritevole di essere salvaguardato anche in riferimento all'elevata percepibilità dal lago e dalle sue sponde ed il ruolo assunto nella definizione della connotazione dello scenario lacuale;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1, dell'art.136, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte terza, Titolo I - capo I e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, le aree comprese tra le località Somana e Olcio, in comune di Mandello del Lario, per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 «Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela» dell'allegato 1 «Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. Di approvare quale perimetro della suddetta area, quello descritto e restituito graficamente nel punto 2 «Esatta perimetrazione ed individuazione cartografica dell'ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico» del suddetto allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi ai criteri e alle prescrizioni, specificati nell'allegato 2 - «Prescrizioni d'uso, criteri di gestione degli interventi e indicazioni per la tutela e la valorizzazione paesaggistica» - che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che rappresenta la disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modificazioni ed integrazioni;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di notificare la stessa al comune di Milano, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Milano, 3 dicembre 2008

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO *1*

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AMBITO OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambito di tutela paesaggistica delle aree comprese tra le località Somana e Olcio, in comune di Mandello del Lario

PUNTO 1.

Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela.

Gli elementi di connotazione paesistica dell'ambito di studio sono imperniati sulla panoramicità dei luoghi che offrono, senza soluzione di continuità, una successione di vedute sul sistema lago dalle pubbliche vie ubicate a differenti quote del versante, che degrada fino al lago, ivi compreso il Sentiero del Viandante, incluso nell'elenco dei tracciati guida paesistici del vigente PTPR.

Particolare rilevanza assume il rapporto tra la naturalità dei luoghi e gli ambiti rurali destinati all'attività agricola che viene ancora svolta sui terrazzamenti e i dolci pendii dei versanti che degradano verso il lago; i sentieri storici di mezzacosta spesso conservati nel tracciato e nelle opere d'arte quali muri di sostegno e pavimentazioni, quali la Via per Olcio, la Via Santa Maria e il Sentiero del Viandante, percorrono a quote differenti versanti e terrazzamenti e rappresentano l'elemento cardine in termini simbolici e vedustistici dell'ambito. Non è da trascurare la loro funzione storica di collegamento tra le frazioni e di accesso ai fondi agricoli nonché per la fruibilità paesistica e storico-culturale che offrono anche in riferimento agli scorci verso il lago, i terrazzamenti coltivati, i versanti boscati e i crinali dei monti che circondano il lago.

Inoltre, la presenza dei nuclei storici di Olcio e Somana con i caratteri morfologici e materici tradizionali che li contraddistinguono, contribuiscono a definire l'assetto paesistico di questa porzione della sponda lecchese come percepita dal lago stesso e dalla sponda opposta, andando a costituire un rilevante quadro paesistico unitario - in cui spiccano gli elementi morfologici dello «Zucco di Somana», il rilievo vegetato presente a tergo della loc. Zeno, la quinta boscata sino al primo ordine delle pareti rocciose verticali - meritevole di essere salvaguardato.

La tutela e valorizzazione dell'ambito, stante l'elevata percepibilità dal lago e dalle sue sponde ed il particolare ruolo nella definizione della connotazione dello scenario lacuale, deve quindi essere orientata tenendo in specifica considerazione:

la salvaguardia degli elementi e sistemi connotativi della organizzazione del paesaggio rurale, imperniato sulla rete dei percorsi verso monte e di quelli di mezzacosta;

la tutela della particolare morfologia a terrazzamenti che si coniuga storicamente con il rispetto delle emergenze geomorfologiche e vegetazionali naturali;

la continuità degli spazi non urbanizzati e il sistema di relazioni fisiche, visuali e simboliche che legano tra loro paesaggio naturale e paesaggio antropico;

la preservazione della riconoscibilità dei nuclei ed insediamenti di origine rurale;

la salvaguardia delle tradizionali relazioni dimensionali tra i diversi elementi e le caratteristiche cromatiche dell'insieme;

la valorizzazione delle opportunità di fruizione dall'interno dell'ambito con specifico riferimento all'attento recupero della rete dei tracciati storici e alla correlata salvaguardia delle visuali percepibili, dai percorsi di pubblico accesso, verso lo scenario lacuale e i versanti montani che lo contornano.

PUNTO 2.

Esatta permetrazione ed individuazione cartografica dell'ambito oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Procedendo in senso orario e partendo dall'intersezione tra la s.p. n. 72 (strada compresa) ed il confine comunale con Lierna, si segue quest'ultimo fino ad incontrare il perimetro della Zona di Protezione Speciale IT2030502 - Pareti Varenna-Mandello e Coltignone; da qui si prosegue lungo il suddetto perimetro verso sud sino al punto di stacco di esso dal Sentiero del Viandante in loc. Somana, quindi, seguendo il tracciato del suddetto Sentiero, ci si immette su via Cimitero, quindi Via di Era e a seguire via dei Partigiani, per seguire infine il tratto di via Palestrina fino all'incrocio con la strada di arroccamento dei tornanti e, seguendo le tre stradine di arroccamento, si arriva su Via della Costituzione (censuario Somana, fg. 12, mappali 140, 1518, 1517, 1516, 1560, 1559, 1268, 1431, 1557, 1554, 1555, 110, 146, 122 esclusi) strada che si segue fino ad incontrare il perimetro dell'ambito tutelato con D.M. 31 luglio 1964; si segue quindi il lato nord del suddetto perimetro e quindi il lato est del perimetro del D.M. 15 aprile 1958 e il tracciato s.p. 72, sedime compreso, fino ad arrivare al confine con il Comune di Lierna ricongiungendosi al punto di partenza.

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI D'USO, CRITERI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI E INDICAZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Ambito di tutela paesaggistica delle aree comprese tra le località Somana e Olcio, in comune di Mandello del Lario.

Premessa.

I presenti criteri che evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Pongono quindi l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni sistemi di elementi ed alcune tipologie di intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che:

gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni - sia con provvedimento dichiarativo espresso che *ope legis* per l'appartenenza ad Enti o soggetti pubblici o ad essi parificati - devono essere autorizzati preventivamente anche ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni dalle Soprintendenze competenti;

in materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli articoli 49, 153, 162 e 168 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

ai sensi degli articoli 11 e 50 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sono considerati beni culturali, ed come tali l'eventuale rimozione dovrà preventivamente essere autorizzata dal Soprintendente B.A.P. competente;

sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

Tutela degli aspetti naturali e del paesaggio agrario:

particolare attenzione deve essere posta alla salvaguardia della compattezza e continuità del territorio agricolo, della sinuosa morfologia del terreno nonché della successione dei terrazzamenti;

deve essere di massima mantenuto l'attuale rapporto tra aree boscate e spazi aperti in corrispondenza dei rilievi «Zucco di Somana» e «Cresta di Zeno» al fine di salvaguardarne la particolarità morfologica ed ambientale;

i manufatti utilizzati per il contenimento delle terre devono essere realizzati in pietrame e con tecniche coerenti o comunque compatibili con quelle della tradizione locale;

eventuali operazioni di movimentazione delle terre devono essere attentamente valutate e comunque condotte in modo tale da ricostituire andamenti coerenti con quelli preesistenti;

gli interventi riguardanti i boschi devono essere finalizzati in generale al loro mantenimento evitando di massima operazioni di riduzione delle loro superfici e comunque, in caso di tagli inevitabili, devono essere adottate adeguate operazioni di compensazione;

deve essere tutelata la naturalità dei corsi d'acqua, conservandone le relative fasce ripariali vegetate;

deve essere salvaguardato l'impianto della rete dei sentieri storici esistenti (in particolare la via per Olcio e via S. Maria), avendo cura di mantenere ove possibile la tipologia del piano di calpestio, le opere d'arte atte al contenimento delle terre e gli elementi connotativi a corredo anche di valore simbolico testimoniale, quali santelle, pietre, cippi ecc.;

deve essere salvaguardato e valorizzato il Sentiero del Viandante (già incluso nei repertori del P.T.P.R. vigente quale «Tracciato guida paesistico»*)* al fine di garantirne una fruibilità compatibile con l'ambiente e il paesaggio, coerentemente con eventuali indicazioni derivanti da strumenti di pianificazione sovraordinati, preservandone con attenzione cappelle, santelle ed elementi architettonici di connotazione storico-simbolica nonché le visuali aperte verso il lago ed i versanti che lo contornano. La sistemazione di eventuali arredi deve essere preferibilmente indirizzata verso la scelta di materiali naturali (pietra e legno) contemplando altresì la predisposizione di adeguata segnaletica informativa.

Tutela degli edifici di interesse storico e rurale nei nuclei di Bornico e Olcio:

il recupero degli edifici e manufatti esistenti dovrà essere in generale improntato ad una progettazione rispettosa delle tecniche costruttive tradizionali e comunque coerente con i caratteri stilistici e materici che caratterizzano l'identità del nucleo storico, nonché finalizzata alla eliminazione e/o al recupero, sotto il profilo compositivo, dei volumi che mal si coniugano con la tipologia e le caratteristiche proprie del nucleo stesso;

specifica attenzione deve essere rivolta agli interventi di recupero e di ampliamento degli edifici esistenti correlati con l'affaccio a lago degli insediamenti, al fine di non alterarne i caratteri propri di connotazione e riconoscibilità, vanno in tal senso mantenuti gli spazi verdi e agricoli che separano tra loro i diversi nuclei;

gli interventi sulle linee elettriche e di telecomunicazione, esistenti nei suddetti nuclei, dovranno essere finalizzate alla corretta organizzazione o riorganizzazione delle infrastrutture a rete al fine di eliminare o perlomeno ridurre il più possibile cavi aerei (linee elettriche, telefoniche, etc.) optando per soluzioni interrate, murate o comunque appoggiate a facciate ed altri manufatti secondo andamenti coerenti con il disegno architettonico degli stessi (lungo cornicioni etc.);

l'apposizione in facciata di apparati e impianti tecnologici, quali condizionatori, antenne e tubi per la distribuzione del gas, può alterare in modo significativo gli aspetti compositivi e i caratteri architettonici degli edifici, tali apparati e impianti devono pertanto essere preferibilmente collocati su parti degli edifici non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio e dal lago, e comunque essere limitati il più possibile nel numero e posizionati secondo regole che tengono conto, per ogni edificio, del migliore inserimento possibile in funzione del rispetto del disegno e della partizione architettonica dei prospetti e, nel caso dei tubi della rete di distribuzione del gas, adeguarsi ai colori della facciata appoggiandosi, ove possibile, ad elementi di partitura delle facciate già esistenti.

Tutela degli aspetti percettivi e delle visuali:

stante l'elevato carattere panoramico dell'area deve essere posta specifica attenzione alla salvaguardia della piena percezione del paesaggio lacuale valutando con attenzione in tal senso, l'introduzione di elementi vegetazionali e/o di manufatti di qualunque natura che possano impedire la fruizione panoramica, in particolare in corrispondenza degli scorci esistenti lungo il Sentiero del Viandante;

è da evitare la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche per la trasmissione di energia elettrica che attraversino l'area; sono inoltre da sottoporre ad un'attenta valutazione paesistica le reti di distribuzione di energia elettrica, gli impianti di telecomunicazione o altri impianti di produzione energetica al fine di tutelare i coni di percezione visiva dai luoghi accessibili al pubblico. Sono inoltre da privilegiare soluzioni a cavo interrato nel caso di interventi di adeguamento delle linee elettriche esistenti;

l'eventuale posa di cartellonistica deve essere valutata con particolare attenzione, al fine di preservare i numerosi scorci panoramici dai quali si può godere della vista del lago, privilegiando comunque la localizzazione in aree urbanizzate o lungo le strade di maggior scorrimento; è da escludersi in ogni caso qualunque apposizione di nuova cartellonistica che non sia di natura informativa lungo il Sentiero del Viandante e gli altri percorsi storici;

per la tratta a cielo aperto della SS 36 e le relative aree di sosta e di servizio valgono le cautele esposte ai punti precedenti in riferimento alla limitazione della posa di cartellonistica e alla tutela delle visuali verso il lago, inoltre devono essere previsti adeguati inserimenti paesistici di aree e attrezzature anche tramite l'introduzione di integrazioni verdi (per esempio lungo i muri di contenimento) e la realizzazione di punti di belvedere attrezzati in corrispondenza dell'area di sosta affacciata verso lago. Gli interventi di trasformazione e adeguamento che andranno ad incidere su detta infrastruttura e relative pertinenze, dovranno contribuire alla realizzazione delle suddette opere di inserimento paesistico-ambientale.

Tutela del quadro panoramico:

stante l'elevata percepibilità dell'ambito e i suoi caratteri di quadro panoramico d'insieme di particolare pregio, devono essere osservate attentamente per l'intero ambito le indicazioni contenute nella scheda n. 2.3.1, «Insediamenti di versante e di terrazzo» dell'allegato B alla d.g.r. 2121/2006, particolare attenzione deve essere in particolare rivolta a:

evitare interventi dissonanti per dimensioni, scelte cromatiche o alterazione della morfologia del territorio rurale e degli insediamenti;

promuovere il recupero e non alterare la riconoscibilità dei singoli e distinti nuclei storici, evitando interventi che possano compromettere le aree verdi e rurali che segnano il distacco dell'uno dall'altro o modificarne in modo sostanziale lo skyline e la lettura degli elementi storicamente svettanti ed emergenti;

preservare le connotazioni morfologiche e vegetazionali delle rilevanze ambientali e percettive dello «Zucco» e della cresta boscata di Zeno, ponendo particolare attenzione agli interventi edilizi di recupero o ampliamento degli insediamenti esistenti al fine di assicurare un attento dialogo con i caratteri compositivi dell'edilizia tradizionale, seppur tramite riletture attuali di tecniche costruttive e soluzioni tipologiche;

preservare le connotazioni specifiche ormai consolidate e riconoscibili dei nuclei edificati, percorsi e spazi verdi compresi nella fascia a lago, tutelata anche ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nuovi interventi.

Edificazione:

al fine di preservare l'integrità e la continuità del territorio agricolo e naturale, le nuove trasformazioni di carattere insediativo dovranno essere attentamente valutate anche sotto il profilo dell'ammissibilità (coerenza con i caratteri paesaggistici tutelati) oltre che sul piano del loro inserimento nel contesto e tenendo conto di tutte le indicazioni di tutela sopraelencate. È comunque sempre richiesta una progettazione attenta e coerente delle aree libere all'intorno dei nuovi manufatti; scelte compositive e stilistiche, anche se basate su tecniche costruttive e soluzioni tipologiche contemporanee, devono relazionarsi in modo attento con i caratteri propri del paesaggio locale e degli insediamenti tradizionali;

la realizzazione di nuovi volumi o strutture tecniche di carattere agricolo, deve anch'essa porre la massima attenzione al corretto dialogo con i caratteri tipologici e materici dell'architettura tradizionale esistente anche qualora si tratti di manufatti basati su tecniche costruttive e soluzioni tipologiche contemporanee, gli interventi devono inoltre garantire la tutela delle relazioni visuali consolidate con il contesto agricolo e ambientale circostante e alla salvaguardia e costruzione degli elementi di relazione con il contesto quali strade, manufatti accessori, equipaggiamento vegetale.

Strade:

la previsione di nuove strade deve essere di massima esclusa ed in ogni caso effettuata, anche per gli interventi di adeguamento dei tracciati esistenti, attraverso uno studio approfondito, sotto il profilo paesaggistico, finalizzato al mantenimento dell'attuale rapporto tra aree verdi, partiture poderali e zone boschive. La scelta del tracciato deve essere orientata verso opzioni che evitino la frammentazione dei principali elementi di connotazione paesaggistico-ambientale del territorio - ivi compresi manufatti ed insediamenti storici e tradizionali - ed indirizzata a soluzioni di minore impatto in termini di movimentazione delle terre ed opere d'arte di sostegno;

deve essere promossa la riqualificazione della rete stradale esistente secondo tecniche compatibili con i valori e le connotazioni paesaggistiche dell'area.

09A00849

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'Agenzia Consolare d'Italia in Dubai (Emirati Arabi Uniti)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 2008 è soppressa l'Agenzia Consolare d'Italia in Dubai (Emirati Arabi Uniti).

(Omissis).

Art. 3.

A decorrere dal 1° dicembre 2008 è istituito il Consolato Generale d'Italia in Dubai (Emirati Arabi Uniti).

(Omissis).

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 17 dicembre 2008

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

09A00864

Modifica della circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia a Parigi

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis)

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia in Parigi è modificata come segue: i dipartimenti di Ville-de-Paris, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Oise, Sarthe, Seine-et-Mame, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de Marne, Vald'Oise, Cotes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atiantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbilhan, Vendée, Seine-Maritime, Calvados, Eure, Manche, Orne, Cote-d'Or, Doubs, Jura, Haute-Saone, Yonne, i Dipartimenti d'Oltremare (Martinica, Guyana Francese, Guadalupa, Riunione), le Collettività d'Oltremare (Polinesia Francese, Mayotte, Saint-Bartherlemy, Saint-Martin, Sain-Pierre e Miquelon, Wailis e Futuna), la Nuova Caledonia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il Direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
Min. Plen.
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A00865

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14887-XV.J(4811) del 9 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «granata a 4, ripresa e colpo cal. 100 Di Giacomo» (massa attiva g 743), è riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14882-XV.J(4812) del 9 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «granata multicolore C.75 Di Giacomo» (massa attiva g 322) è riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14873-XV.J(4813) del 9 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «cilindrica C.75 apertura e colpo Di Giacomo» (massa attiva g 346) è riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14872-XV.J(4822) del 9 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «sbruffo diametro 50 stelle e farfalle Di Giacomo» (massa attiva g 82,5) è riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artifi-

ciali in Città S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, che necessita di accenditore elettrico per l'attivazione, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14871-XV.J(4823) del 9 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «sbruffo diametro 50 stelle e sirene Di Giacomo» (massa attiva g 83,5) è riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, che necessita di accenditore elettrico per l'attivazione, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14876-XV.J(4819) del 9 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «granata a 8 colpi C.100 Di Giacomo» (massa attiva g 595) è riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14880-XV.J(4824) del 9 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «sbruffo diametro 50 stelle e lampi Di Giacomo» (massa attiva g 87) è riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, che necessita di accenditore elettrico per l'attivazione, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.10217-XV.J(5117) del 9 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

- CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4406 8 VULCANI CON 4 FARFALLE ARGENTO (massa attiva g 573,4);
- CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4410 8 VULCANI CON 4 FARFALLE ROSSO MAGNESIO (massa attiva g 573,4);
- CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4411 8 VULCANI CON 4 FARFALLE VERDE MAGNESIO (massa attiva g 573,4);
- CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4406R 8 VULCANI CON 4 FARFALLE ARGENTO + LAMPI (massa attiva g 341,7);
- CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4410R 8 VULCANI CON 4 FARFALLE ROSSO + LAMPI (massa attiva g 341,7);
- CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4411R 8 VULCANI CON 4 FARFALLE VERDE + LAMPI (massa attiva g 341,7),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Bauducco Francesco, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Carignano (Torino), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, privi di qualsiasi sistema di accensione e che per l'attivazione necessitano di operazioni per l'installazione di idonee micce o di accenditori elettrici, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.10209-XV.J(5109) del 9 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

• CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4200 8 BOMBETTE GIALLO (massa attiva g 521);

• CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4205 8 BOMBETTE ORO (massa attiva g 492);

• CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4206 8 BOMBETTE ARGENTO (massa attiva g 495);

• CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4230 8 BOMBETTE KAMURO (massa attiva g 509);

• CANDELA ROMANA CAL. 45 MM ART. 4267 8 BOMBETTE ASSORTITE (massa attiva g 479),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Bauducco Francesco, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Carignano (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, privi di qualsiasi sistema di accensione e che per l'attivazione necessitano di operazioni per l'installazione di idonee micce o di accenditori elettrici, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14895-XV.J(5023) del 9 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

• ALBIERI BC100C1 – BA (massa attiva g 330);

• ALBIERI BC100C1 – LM (massa attiva g 330);

• ALBIERI BC100C1 – RN (massa attiva g 330);

• ALBIERI BC100C1 – VR (massa attiva g 330);

• ALBIERI BC100C1 – BL (massa attiva g 330),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, privi di qualsiasi sistema di accensione e che per l'attivazione necessitano di operazioni per l'installazione di idonee micce o di accenditori elettrici, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14896-XV.J(5018) del 9 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

• ALBIERI BC100C1 – VL (massa attiva g 330);

• ALBIERI BC100C1 – RG (massa attiva g 330);

• ALBIERI BC100C1 – GL (massa attiva g 330);

• ALBIERI BC100C1 – RS (massa attiva g 330);

• ALBIERI BC100C1 – OA (massa attiva g 330),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, privi di qualsiasi sistema di accensione e che per l'attivazione necessitano di operazioni per l'installazione di idonee micce o di accenditori elettrici, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

09A00844

20° Aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule.

N. **CN 282** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**
Denominazione: **I.T.I.**
Modello: **Airgun**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **15** *contenuti nel:* **tamburo**
Lunghezza canna/e: **mm 121**
Lunghezza arma: **mm 219**
Funzionamento: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

Tipo della molla: **a valvola**
Nr. di spire totali: **11** *Diametro esterno* **8,4** *Diametro filo* **0,9**
Stato/i in cui è prodotta: **Italia**
Stato/i da cui è importata:
Presentatore: **Prati Angelo Amministratore unico della ditta I.T.I. Srl Italian Technology & Innovations**

Note: Il caricatore consta di due tamburi girevoli, rispettivamente della capacità di 8 e 7 colpi.

N. **CN 283** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**
Denominazione: **Umarex**
Modello: **Desert Eagle**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **8** *contenuti nel:* **tamburo**
Lunghezza canna/e: **mm 144 con copricanna mm 151**
Lunghezza arma: **mm 280**
Funzionamento: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

Tipo della molla: **a valvola**
Nr. di spire totali: **8** *Diametro esterno* **7,7** *Diametro filo* **0,6**
Stato/i in cui è prodotta: **Germania**
Stato/i da cui è importata: **Germania**
Presentatore: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea**

Note:

NOTE

Al numero **CN 258** sono inseriti i seguenti dati mancanti:
Tipo della molla: **a valvola**
Nr.spire totali: **9,5** Diametro esterno: **mm 4,9** Diametro del filo: **mm 0,5**

Al numero **CN 205** è inserita la seguente nota:
L'arma viene importata anche dalla ditta "Armeria Ratti" con sede in Seregno (MI)

09A00715

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'interno n. 557/PA.S.4646-XVJ(3944) del 31 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 2006, concernente il riconoscimento e la classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta* sopra indicata, dove è scritto «BP-A013-3 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 489,60)» leggasi «BP-A013-3 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 496,80)».

09A00845

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2009 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari a 2,50 per cento.

09A01003

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991, nell'Area del comune di Motta d'Affermo.

Con decreto n. 44511 del 25 novembre 2008 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 2 luglio 2004, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area del comune di Motta d'Affermo (Messina);

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto 27/*ter*, località Torremuzza, frazione del comune di Motta d'Affermo.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con il medesimo decreto è stata autorizzata la corresponsione dal 2 luglio 2004 al 1° ottobre 2006, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

09A00856

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991, nell'Area dei comuni di Rosarno - Gioia Tauro.

Con decreto n. 44510 del 25 novembre 2008 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 9 marzo 2007, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area :

Area dei comuni di Rosarno - Gioia Tauro (Reggio Calabria);

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80. Tronco 3°, tratto 2°, lotto 4° (dal Km 338+000 al Km 393+500) .

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con il medesimo decreto è stata autorizzata la corresponsione dal 9 marzo 2007 all'8 giugno /2009, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

09A00855

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991, nell'Area delle province di Milano e Lecco.

Con decreto n. 44509 del 25 novembre 2008 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 29 febbraio 2008, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area delle province di Milano e Lecco;

Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori ferroviari, raddoppio tratta ferroviaria Carnate Usmate-Airuno, dalla progressiva Km 10+610 alla progressiva Km 24+183, della linea Milano-Lecco.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con il medesimo decreto è stata autorizzata la corresponsione dal 29 febbraio 2008 al 31 agosto 2009, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

09A00854

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario denominato «Istituto Italiano di Scienze Umane» che modifica la denominazione in «Consorzio per la promozione e il sostegno di attività comuni di alta formazione e di ricerca nel Campo delle Scienze Umane e Sociali» e trasferisce la sede in Firenze da piazza S. Marco n. 4 a Palazzo Strozzi.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 2009 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario denominato «Istituto Italiano di Scienze Umane» che modifica la denominazione in «Consorzio per la promozione e il sostegno di attività comuni di alta formazione e di ricerca nel Campo delle Scienze Umane e Sociali» e trasferisce la sede in Firenze da piazza S. Marco n. 4 a Palazzo Strozzi.

09A01002

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso di rettifica relativo all'estratto della determinazione AIP/UPC n. 172 del 20 novembre 2008

Nell'estratto di determinazione AIP/UPC n. 172 del 20 novembre 2008» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 16 dicembre 2008, alla pag. 52, ove è scritto:

eccipienti: cellulosa dispersibile, glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, alcool feniletilico, acqua depurata,

leggasi:

eccipienti: cellulosa dispersibile, glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua depurata.

09A01027

PROVINCIA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Raggio di Sole» Società cooperativa in Vignola Falesina e nomina del commissario liquidatore.

(Omissis)

1. di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, la «Raggio di Sole» - società cooperativa, con sede in Vignola Falesina - Fr. Vignola n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 2545-*terdecies* del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Alessandro Tonina con studio in Trento, via Brennero n. 130;

2. di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

09A00542

Liquidazione coatta amministrativa della «Alto Chiese Socità cooperativa» in liquidazione in Roncone e nomina del commissario liquidatore.

(Omissis)

1. di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, la «Alto Chiese Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Roncone, via B. Lucchi n. 19, ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 2545-*terdecies* del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Pasquale Mazza con studio in Trento - Ravina - Via Herrsching n. 24;

2. di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

09A00543

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 9 ottobre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante: «Attuazione della direttiva 2008/78/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva propiconazolo nell'allegato I della direttiva.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2009).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 23, prima colonna, al quarto capoverso delle premesse, dove è scritto: «... del legno, è il *1° luglio 2010* e che, pertanto, a decorrere da ...», leggasi: «... del legno, è il *1° aprile 2010* e che, pertanto, a decorrere da ...»; inoltre, alla stessa pagina, seconda colonna, al terzo capoverso delle premesse, dove è scritto: «... di presidi medico-chirurgici contenenti *tiabendazolo* impiegati ...», leggasi: «... di presidi medico-chirurgici contenenti *propiconazolo* impiegati ...»; alla stessa pagina, all'art. 1, al comma 3, dove è scritto: «... Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal *1° luglio 2010* l'immissione ...», leggasi: «... Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal *1° aprile 2010* l'immissione ...». All'art. 2, al comma 5, a pag. 24, dove è scritto: «... presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali al *30 giugno 2012* non è stata ...», leggasi: «... presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali al *31 marzo 2012* non è stata ...». Inoltre, la tabella allegata in calce al decreto viene sostituita completamente dalla seguente:

«ALLEGATO

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizion e	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«8	propiconazolo	1-[[2-(2,4-dicloro fenil)-4- propil-1,3-diossolan-2-il]-metil]- 1H-1,2,4-triazolo Numero CE: 262-104-4 Numero CAS: 60207-90-1	930 g/kg	1° aprile 2010	31 marzo 2012	31 marzo 2020	8	Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: tenuto conto delle ipotesi formulate nel corso della valutazione del rischio, i prodotti autorizzati per uso industriale e/o professionale devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi; visti i rischi evidenziati per il suolo e l'ambiente acquatico, è necessario adottare misure adeguate di riduzione del rischio per la tutela di queste matrici. In particolare, le etichette e/o le schede di sicurezza dei prodotti ai quali è stata rilasciata un'autorizzazione per uso industriale devono indicare che subito dopo il trattamento il legno deve essere stoccato in un luogo riparato o su un ripiano rigido e impermeabile per evitare emissioni dirette nel suolo e nelle acque e far sì che le eventuali emissioni siano raccolte a fini di riutilizzo o smaltimento. Non devono inoltre essere rilasciate autorizzazioni a prodotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni e a legno destinato ad essere esposto ad agenti atmosferici, a meno che non siano stati presentati dati sufficienti a dimostrare la conformità dell'articolo 5 e dell'allegato VI, eventualmente con l'adozione di opportune misure di riduzione dei rischi.»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

09A00899

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-026) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.